

PREMESSA

L'Assemblea del Centro Studi PIM, richiamati:

- la "Dichiarazione dei Sindaci" del 5 novembre 1961, in base alla quale è stato istituito il Centro Studi PIM;
- il Regolamento del Centro Studi PIM, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 5 maggio 1962;
- lo Statuto approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 31 maggio 1988, che ha sostituito il succitato Regolamento;
- lo Statuto approvato nell'Assemblea dei Soci del 9 marzo 2004;
- lo Statuto approvato nell'Assemblea dei Soci del 23 giugno 2005;
- lo Statuto approvato nell'Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2010;

approva il nuovo testo dello Statuto, contenente modificazioni ed integrazioni al testo vigente.

DENOMINAZIONE – FORMA - SEDE**ART. 1**

1. E' costituita l'associazione denominata Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana, comprendente i territori delle Province di Milano e di Monza e Brianza, abbreviato in Centro Studi PIM.

2. Il Centro Studi PIM è un'associazione volontaria tra Enti pubblici locali, riconosciuta con DPGR n.19737 del 27.12.2005.

3. La sede dell'Associazione è stabilita in Milano.

SCOPO**ART. 2**

1. Il Centro Studi PIM non ha scopi di lucro e persegue obiettivi attinenti allo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnico-scientifico agli Enti locali associati in materia di governo del territorio, ambiente e infrastrutture, limitatamente all'ambito regionale.

2. Le attività istituzionali del Centro Studi PIM hanno come oggetto specifico:

- a) lo svolgimento, anche in collaborazione con altri istituti ed enti, di studi, indagini e ricerche riguardanti le dinamiche e le problematiche di assetto e di sviluppo territoriale;
- b) lo svolgimento di attività di supporto alla gestione di banche dati e di sistemi informativi su aspetti e temi particolarmente significativi per le politiche territoriali;
- c) lo svolgimento di specifiche attività a favore dei Soci, da qualificare in programmi annuali di attività, in particolare

per quanto attiene alla predisposizione di studi su problematiche territoriali e all'attività di collaborazione e assistenza nella redazione dei rispettivi atti di programmazione, pianificazione e progettazione.

3. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione può svolgere ulteriori attività accessorie, anche di natura commerciale, a carattere non prevalente, in particolare dirette al miglior utilizzo delle risorse umane, materiali e conoscitive del Centro Studi, su richiesta degli stessi Soci, di altri Enti pubblici o di soggetti privati.

4. Qualora le richieste di attività da parte di soggetti privati interessino il territorio di Comuni associati, dovrà essere preventivamente valutata la compatibilità rispetto agli interessi e agli orientamenti programmatici dei medesimi Comuni e delle Province di Milano e di Monza e Brianza.

5. Analogamente dovrà essere preventivamente valutata la compatibilità delle richieste di uno o più Comuni associati con gli orientamenti programmatici degli altri Comuni e delle Province di Milano e di Monza e Brianza.

6. L'Associazione può partecipare, previa approvazione da parte dell'Assemblea di tutti gli elementi costitutivi e statutari, a Società di servizi, strumentali al raggiungimento dei propri scopi statutari o alla miglior gestione delle attività connesse o complementari all'espletamento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

7. Le attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, come specificate al precedente comma 2, lettere a,b,c, non assumono il carattere della commercialità.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

ART. 3

1. L'attività del Centro Studi PIM è organizzata attraverso programmi annuali, anche sulla base delle esigenze e delle richieste evidenziate dagli Enti associati.

2. Il programma prevede, ad integrazione delle attività di carattere generale aventi rilevanza per l'insieme degli Enti associati, attività specifiche a favore di singoli Soci, ai sensi della lettera c, secondo comma del precedente art. 2, con l'indicazione dell'eventuale contributo aggiuntivo necessario alla copertura dei maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali specifiche attività.

3. Il programma può essere aggiornato ed integrato nel corso dell'anno di riferimento, mediante lo svolgimento di ulteriori attività rispondenti alle esigenze degli Enti associati, fatta salva

la preventiva definizione dell'eventuale contributo aggiuntivo previsto al comma precedente.

SOCI**ART. 4**

1. Sono soci del Centro Studi PIM il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Monza, la Provincia di Monza e Brianza nonché, alla data di approvazione del presente statuto, e salvi eventuali recessi di associati e/o nuove adesioni, i seguenti Comuni:

Abbiategrosso, Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Besana in Brianza, Binasco, Buccinasco, Carpiano, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina De' Pecchi, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cormano, Corsico, Cusago, Dairago, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Lacchiarella, Lainate, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Melegnano, Melzo, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago, Vernate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

2. Possono diventare soci del Centro Studi PIM gli altri Comuni della Regione che ne deliberino l'adesione. L'adesione avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione dell'adesione stessa. L'Assemblea successiva alla delibera di adesione è chiamata alla presa d'atto.

3. Possono, inoltre, aderire all'Associazione altri Enti pubblici, previo pronunciamento favorevole dell'Assemblea con il quale vengono stabilite le modalità di partecipazione e le quote di rappresentanza.

RAPPRESENTANZA**ART. 5**

1. Ogni Ente Comunale Socio del Centro Studi PIM è titolare di una quota associativa ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti residenti sul proprio territorio accertati al 31 dicembre 2013.

2. Le due Province di Milano e di Monza e Brianza sono titolari di un numero di quote associative calcolate secondo il criterio di una quota ogni tre mila abitanti o frazione di tre mila abitanti residenti nelle rispettive aree di riferimento accertati alla stessa data. La ripartizione delle quote è riportata nell'allegata tabella.

3. Il Consiglio Direttivo, ogni cinque anni, accerta la consistenza numerica della popolazione residente nei territori degli Enti aderenti e procede all'aggiornamento del relativo riparto delle quote associative, successivamente ratificato dall'Assemblea

entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza del quinquennio.

4. Analogamente si procede in caso di aggiornamento infraquinquennale della tabella, conseguente a recesso di associati o all'ammissione di nuovi associati.

RECESSO

ART. 6

1. Ognuno degli Enti associati può cessare di fare parte del Centro Studi PIM con dichiarazione resa dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, previa deliberazione del relativo Consiglio Comunale o del Consiglio Provinciale, qualora si tratti di ente locale territoriale, da trasmettere entro il 30 giugno di ciascuno anno.

2. Il recesso ha effetto solo a partire dall'anno successivo a quello di trasmissione della suddetta dichiarazione, subordinatamente all'integrale assolvimento, da parte del Comune o della Provincia, degli obblighi contributivi e finanziari fino a quel momento maturati nei confronti dell'Associazione.

3. Nel caso di Enti associati diversi dagli Enti locali territoriali, la dichiarazione di recesso dovrà essere resa dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'organo competente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente, se nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 8

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti degli Enti associati, in persona del Sindaco di ciascun Comune e dei Presidenti delle Province, o Assessore o Consigliere da loro delegato.

2. I rappresentanti dei Soci nell'Assemblea durano in carica fino alla loro sostituzione da parte degli Enti che li hanno nominati.

3. Ogni rappresentante di Ente associato esprime un numero di voti pari a quello delle quote associative di propria spettanza.

4. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di un numero di partecipanti che rappresentino, in prima convocazione, almeno il 50% degli Enti associati e il 60% delle quote associative, in seconda convocazione almeno il 30% degli Enti e il 40% delle predette quote, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in Assemblea, fatte salve le differenti maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

5. Compete all'Assemblea:

- a) indicare le linee generali vincolanti dell'attività dell'Associazione e le forme per promuovere la partecipazione e il confronto tra i Soci sui temi di comune interesse;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo art. 10;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e determinarne gli emolumenti;
- e) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale entro 31 marzo di ciascun anno;
- f) approvare il programma annuale delle attività;
- g) approvare l'adesione di nuovi Enti pubblici, stabilendo per questi ultimi le modalità di partecipazione e le quote di rappresentanza ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- h) approvare l'adeguamento quinquennale o infraquinquennale del riparto delle quote associative, ai sensi dell'art. 5;
- i) approvare la partecipazione dell'Associazione a Enti o Società ed i relativi atti o autorizzarne la costituzione o promozione, ai sensi dell'art. 2;
- l) approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- n) prendere atto dell'adesione di nuovi Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2.

6. Ai fini dell'approvazione delle determinazioni di cui alle lettere b, c, g, i, l, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno il 40% dei rappresentanti degli Enti Soci e con il voto favorevole di almeno il 70% delle quote associative.

7. Ai fini dell'approvazione delle deliberazioni di cui alla lettera m, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli enti associati e, comunque, con almeno il 75% delle quote associative.

8. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del consuntivo

dell'anno precedente, nonché qualora ne facciano richiesta scritta tanti membri da rappresentare almeno 1/4 delle quote associative o 1/4 degli Enti associati.

9. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r. spedita agli associati, nel domicilio risultante dalla documentazione sociale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail (pec) da spedirsi agli associati, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dalla documentazione sociale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

10. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede associativa, purché nel territorio lombardo.

IL PRESIDENTE

ART. 9

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 anni.

2. Il Presidente è il rappresentante legale del Centro Studi PIM.

3. Sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea, fissando l'ordine del giorno;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno;
- c) coordinare l'attività dei membri del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Vice-Presidente ai quali il Presidente stesso, su indicazione del Consiglio Direttivo, abbia attribuito specifici incarichi e funzioni;
- d) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni, con possibilità di delega al Direttore nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera g.

4. Il Presidente può nominare nella prima seduta del Consiglio Direttivo il Vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10, comma 1, che dura in carica 5 anni.

5. Nel caso di vacanza del Presidente o di sua temporanea assenza o impedimento, il Vice-Presidente, se nominato, lo sostituisce nella funzione, svolgendo il compito di legale rappresentante, convocando e presiedendo l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordinando l'attività dei membri del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo accordi, contratti e convenzioni, rappresentando l'Associazione all'esterno.

Nel caso in cui anche il Vice-Presidente risulti temporaneamente assente o impedito, oppure nel caso in cui non sia stato nominato, le relative funzioni sono svolte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO**ART. 10**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri effettivi, tra cui il Presidente, 1 dei quali di diritto indicato dal Comune di Milano, 1 dalla Provincia di Milano, i restanti eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto per cinque anni decorrenti dalla sua elezione e resta comunque in carica fino alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea.

3. Qualora un componente del Consiglio Direttivo cessi per una qualsiasi ragione dal proprio ufficio, l'Assemblea elegge un suo sostituto che resta in carica per la residua durata del Consiglio medesimo.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di oltre la metà dei membri. Esso delibera a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

5. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) nel quadro delle linee generali indicate dall'Assemblea, adotta i provvedimenti di carattere generale per il funzionamento dell'Associazione;
- b) nomina il Direttore del Centro Studi, stabilendone, in conformità al presente Statuto, i compiti, le funzioni e le retribuzioni. Il Direttore partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in tali occasioni, svolge anche la funzione di segretario;
- c) propone i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) predispose ed approva il Regolamento del Personale;
- e) propone il programma annuale di attività e vigila sulla relativa attuazione;
- f) delibera sugli aggiornamenti e integrazioni al programma annuale e sulle proposte di attività, con la determinazione dell'eventuale contributo aggiuntivo, come previsto dal comma terzo del precedente art. 3;
- g) delibera la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni, nei casi in cui tale competenza non riguardi attività di ordinaria amministrazione e, come tale, non sia delegata al Presidente o al Direttore, a mezzo di delibere "quadro" del Consiglio Direttivo medesimo;

- h) formula indicazioni al Presidente per l'eventuale attribuzione di specifici incarichi e funzioni ai membri del Consiglio Direttivo;
- i) delibera la sottoscrizione di contratti di mutuo o finanziamento, se indicati nel bilancio di previsione;
- l) propone all'Assemblea la partecipazione, costituzione o promozione di Società o altri Enti;
- m) assicura il funzionamento del Centro Studi e garantisce che i servizi siano resi a tutti i Soci aderenti;
- n) procede all'aggiornamento e provvede al conseguente riparto delle quote associative, ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 4.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLE ATTIVITA' E GARANZIE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSOCIATI

ART. 11

1. Per le proposte di attività da realizzare in attuazione e aggiornamento-integrazione del Programma annuale (lettera f art. 10) o in base a contratti o convenzioni (lettera g art. 10), che abbiano incidenza sul territorio degli Enti associati, la valutazione di compatibilità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 è effettuata dal Consiglio Direttivo su esplicita richiesta del Presidente o di un proprio membro.
2. Le proposte si intendono sospese o respinte e per le stesse non si procede a deliberazione, qualora venga espresso in modo formale e con adeguate motivazioni un parere negativo da parte di almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il parere di cui sopra deve essere formalizzato nella seduta di Consiglio Direttivo in cui è previsto l'esame relativo all'attività proposta oppure, su richiesta dell'interessato, nella seduta immediatamente successiva.
4. Trascorse le due sedute senza che il parere sia stato formalizzato e adeguatamente motivato, il Presidente può decidere di procedere nella deliberazione relativa alla proposta di attività.

IL DIRETTORE

ART. 12

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore, entro tre mesi dalla sua elezione ad opera dell'Assemblea, scegliendolo tra soggetti di provata esperienza e competenza professionale nelle tematiche territoriali.
2. Il Direttore è nominato con incarico a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile; i contenuti del contratto sono

determinati dal Consiglio Direttivo, al quale spetta altresì la determinazione dei relativi emolumenti.

3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo debba provvedere alla sostituzione del Direttore nel corso del quinquennio del proprio mandato, il sostituto viene nominato per un periodo limitato alla permanenza in carica del Consiglio Direttivo medesimo.

4. Qualora l'incarico di Direttore venga affidato a dipendenti di ruolo del Centro Studi, per la durata dell'incarico il dipendente viene posto in regime di aspettativa senza assegni.

5. Sono compiti del Direttore:

- a) dirigere il Centro Studi, adottando i provvedimenti di carattere particolare per il funzionamento dell'Associazione e curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) coordinare l'attività del personale, stabilendone compiti e funzioni, proponendo al Consiglio Direttivo i provvedimenti di assunzione e licenziamento e determinandone le condizioni di lavoro (in conformità a quanto stabilito nel Regolamento del Personale);
- c) curare gli adempimenti tecnici per la formulazione della proposta del programma di attività al Consiglio Direttivo e curarne l'attuazione;
- d) definire compiti e funzionamento della struttura tecnica e curare la predisposizione dei progetti di competenza del Centro Studi;
- e) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, attraverso delibera quadro ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera g.
- f) curare gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- g) riferire, con periodicità e tempestività, al Consiglio Direttivo su tutti i fatti ed oggetti riguardanti la gestione dell'Associazione e sui rapporti con gli Associati, indicando espressamente quegli elementi che sono rilevanti ai fini di una corretta conduzione dei rapporti istituzionali fra gli Enti stessi;
- h) svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 13

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato ai sensi della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 e ss. mm. ii. tra i soggetti iscritti nell'apposito registro secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e da due supplenti.

2. Gli emolumenti dei Revisori sono determinati all'atto della loro elezione da parte dell'Assemblea nel rispetto delle tariffe professionali vigenti.

3. Qualora un componente del Collegio cessi per una qualsiasi ragione dal proprio ufficio, chi è eletto in sua sostituzione resta in carica per la residua durata del Collegio medesimo.

4. Al Collegio dei revisori spettano la vigilanza sulla formulazione dei bilanci, sulla regolarità contabile e sulle procedure inerenti la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

5. I Revisori possono partecipare senza diritto di voto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e chiedere l'iscrizione a verbale delle loro eventuali osservazioni.

6. Il Collegio partecipa di diritto, su invito del Presidente, alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e provvedimenti di straordinaria amministrazione e di particolare rilevanza economico-finanziaria.

BILANCIO, FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14

1. L'Associazione trae i mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento, secondo le previsioni e le risultanze del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo redatti annualmente:

- a) dal contributo corrisposto dagli Associati in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione determinata ai sensi dell'articolo 5. Tale contributo è determinato annualmente, quale apposito allegato del bilancio di previsione, che è trasmesso, entro i trenta giorni successivi alla sua approvazione da parte dell'Assemblea, a tutti i Soci;
- b) dal contributo corrisposto dagli Associati in relazione alle attività svolte dal Centro Studi ai sensi dell'art. 3;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie indicate al terzo comma dell'art. 2;
- d) da eventuali proventi derivanti dalla partecipazione del Centro Studi a Società o altri Enti;
- e) dai contributi di Enti pubblici, privati e di persone fisiche.

2. Il contributo annuale di cui alla lettera a) è pagato dal Comune di Milano e dalle due Province in due soluzioni, una entro il mese di maggio e l'altra entro il mese di settembre; dagli altri Comuni è pagata in un'unica soluzione entro il mese di maggio.

3. Il bilancio di previsione, da approvarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, indica:

- le spese correnti e gli investimenti che si prevedono per il successivo esercizio;

- la destinazione degli eventuali avanzi dell'esercizio precedente, in particolare stabilendone l'eventuale accantonamento come riserva.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo di dotazione dell'Associazione, pari ad € 100 mila, quale risulta dalla deliberazione Assembleare n. 6 del 23 giugno 2005. Esso può essere accresciuto attraverso ulteriori conferimenti effettuati dai soci (titoli, patrimonio immobiliare, ecc) ed emolumenti che verranno specificamente destinati allo scopo;
- b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione non confluenti nel fondo di dotazione;
- c) dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità, elargizioni e lasciti destinati ad incremento patrimoniale.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'associazione medesima.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli avanzi di gestione, di riserve e del fondo di dotazione.

NORMA TRANSITORIA

ART. 15

Con l'istituzione della Città metropolitana di Milano, le prerogative, le potestà e le obbligazioni della Provincia di Milano nei confronti del Centro Studi PIM s'intenderanno trasferite alla Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dalle norme statutarie e regolamentari.

In vista dell'entrata a regime del nuovo modello di funzionamento della Città metropolitana e salva diversa espressa previsione negli atti istitutivi e nei relativi statuto e regolamento o comunque salvo diversa espressa disposizione da parte dell'organo preposto della Città metropolitana stessa, il membro del Consiglio Direttivo indicato dalla Provincia di Milano conserverà la carica sino alla sua naturale scadenza.

RIPARTIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

<i>n.</i>	<i>Comune</i>	<i>Popolazione 31/12/2013 (*)</i>	<i>Quote associative</i>
1	Abbiategrasso	32.295	33
2	Arcore	17.800	18
3	Arese	19.185	20
4	Assago	8.490	9
5	Baranzate	11.538	12
6	Bareggio	17.464	18
7	Basiglio	7.761	8
8	Besana in Brianza	15.576	16
9	Binasco	7.189	8
10	Buccinasco	27.071	28
11	Carpiano	4.058	5
12	Casarile	4.079	5
13	Cassano d'Adda	18.751	19
14	Cassina de' Pecchi	13.419	14
15	Cesano Boscone	23.592	24
16	Cesano Maderno	38.027	39
17	Cinisello Balsamo	74.669	75
18	Cormano	20.059	21
19	Corsico	35.196	36
20	Cusago	3.787	4
21	Dairago	6.139	7
22	Desio	41.530	42
23	Gaggiano	9.011	10
24	Garbagnate Milanese	27.152	28
25	Gessate	8.937	9
26	Gorgonzola	19.953	20
27	Lacchiarella	8.854	9
28	Lainate	25.573	26
29	Liscate	4.142	5
30	Lissone	44.334	45
31	Locate di Triulzi	9.943	10
32	Melegnano	17.437	18
33	Melzo	18.519	19
34	Nova Milanese	23.385	24
35	Novate Milanese	20.165	21
36	Opera	13.740	14
37	Pantigliate	5.807	6
38	Paullo	11.280	12
39	Pero	10.932	11
40	Peschiera Borromeo	23.091	24
41	Pessano con Bornago	9.119	10
42	Pieve Emanuele	16.036	17

<i>n.</i>	<i>Comune</i>	<i>Popolazione 31/12/2013 (*)</i>	<i>Quote associative</i>	
43	Pregnana Milanese	7.025	8	
44	Rho	50.844	51	
45	Rozzano	42.415	43	
46	San Donato Milanese	32.417	33	
47	San Giuliano Milanese	37.707	38	
48	Sedriano	11.731	12	
49	Segrate	34.611	35	
50	Sesto San Giovanni	80.932	81	
51	Settala	7.411	8	
52	Settimo Milanese	19.990	20	
53	Seveso	23.240	24	
54	Solaro	14.093	15	
55	Trezzano sul Naviglio	20.497	21	
56	Vanzago	8.978	9	
57	Vernate	3.302	4	
58	Vizzolo Predabissi	3.974	4	
59	Zibido San Giacomo	6.777	7	
Totale Comuni		1.181.029	1.212	30,24 %
Comune di Milano		1.324.169	1.325	33,06 %
Comune di Monza		123.151	124	3,09 %
Provincia di Milano		3.176.180	1.059	26,42 %
Provincia di Monza e Brianza		862.684	288	7,19 %
TOTALE GENERALE			4.008	100,00 %

(*) Fonte: ISTAT, Bilancio Demografico (2013)